

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

94° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1999

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

*(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 5, 6 e passim
* BEDIN (PPI) . . . . .	10
* BETTAMIO (Forza Italia) . . . . .	11
FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali . . . . .	12
LAURIA Baldassare (UdeuR) . . . . .	12
* PREDÀ (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . .	11
* RECCIA (AN) . . . . .	5, 6

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

*I lavori hanno inizio alle ore 14,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3832. Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Informo la Commissione che non sono stati presentati emendamenti.

Comunico, inoltre, che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso il seguente parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli articoli 4 (comma 2) e 6 (comma 5), sui quali il parere è contrario».

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)*

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, nel testo accolto dalla Commissione in sede referente.

#### **Art. 1.**

*(Certificazione dei conti degli organismi pagatori)*

1. Fino all'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ed Ente nazionale risi, questi possono continuare ad affidare la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

2. Le funzioni di organismo di coordinamento degli organismi pagatori riconosciuti continuano ad essere svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1996, sino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti del-

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

*(Trasferimento all'AIMA di fondi  
per il settore lattiero-caseario)*

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'AIMA dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

*(Albo nazionale degli esportatori  
di prodotti ortofrutticoli ed agrumari)*

1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

*(Mutui)*

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

«3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi e di associazioni dei produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione ovvero il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo».

2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle eco-

nomie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

RECCIA. Signor Presidente, il testo dell'articolo in esame è stato ampiamente migliorato dal lavoro svolto dalla nostra Commissione nel corso dell'esame del presente disegno di legge in sede referente, ne è una riprova - lo dico con soddisfazione - la riassegnazione in sede deliberante.

Ritengo che l'articolo 4, concernente la materia dei mutui e delle agevolazioni in favore di imprese agricole e di coltivatori diretti, valorizzi l'intero articolato e credo che con l'approvazione di questa norma il Senato compia un atto nobile, soprattutto se considerato il momento attuale che nell'esame dei provvedimenti finanziari vede contrapporsi le forze politiche.

Sostanzialmente per queste ragioni esprimo vivo apprezzamento per quanti hanno contribuito alla riformulazione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

#### Art. 5.

*(Codex Alimentarius e contributo straordinario  
all'Istituto nazionale della nutrizione)*

1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il *Codex Alimentarius*, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 13 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 250 milioni annue.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al fine di incrementare le attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi annue, a decorrere dall'anno 1999, all'Istituto nazionale della nutrizione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

RECCIA. Dichiaro di astenermi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

#### Art. 6.

*(Società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria)*

1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle società di forestazione già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, è fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle società di forestazione, nominati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle società, anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali.

3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con apposito accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della forestazione e difesa del suolo, da stipularsi nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria in corso di definizione, è autorizzata in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria e delle risorse ordinariamente trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1999.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ultimo rifinanziata dall'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e connesse unità di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cersurni e Oville, nonché l'azienda di San Giovanni Arcimusa, già concessi in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta e della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF spa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'approvazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 7.

*(Formazione in agricoltura)*

1. Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalità stabilite dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e nel limite del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 8.

*(Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401,  
ad altri prodotti agricoli)*

1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401.

2. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n. 401.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 9.

*(Finanziamento all'Agecontrol spa)*

1. Per il finanziamento delle attività istituzionali dell'Agecontrol spa, di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, è autorizzato un contributo di lire 625 milioni per l'anno 1999, di lire 750 milioni per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 625 milioni per l'anno 1999, a lire 750 milioni per l'anno 2000 ed a lire 2 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 10.

*(Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica)*

1. Per l'incremento delle attività di studio e ricerca in materia di fauna selvatica, con particolare riguardo alla tutela delle coltivazioni agricole, è autorizzato un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali di lire 250 milioni per gli anni 1999 e 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001.



2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ed a lire 1 miliardo per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 11.

*(Modifiche alla legge 16 giugno 1998, n. 193)*

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193, è sostituito dai seguenti: «È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). E inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 12.

*(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Sono fatte salve le competenze normative primarie o derivanti da norme di attuazione o di delega attribuite nelle materia di cui alla presente legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

A questo articolo è stata presentata la seguente proposta di coordinamento.

*Riformulare l'articolo 12 come segue:*

«1. Sono fatte salve le competenze normative attribuite nelle materie di cui alla presente legge, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché quelle delegate da leggi dello Stato».

Coord.1

IL RELATORE

La metto ai voti.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione finale.

BEDIN. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame.

Il nostro voto positivo deriva anche dalla considerazione del grande impegno profuso dal Governo che, fin dal febbraio scorso, ha proposto una serie di soluzioni a questioni che attengono al mondo agricolo e che la Commissione ha sostanzialmente condiviso, tanto è vero che le proposte del Governo sono contenute nel testo che ci accingiamo a licenziare.

Da parte sua la Commissione, nel corso dell'esame della presente norma, ha provveduto a inserire anche altri temi.

Si è trattato di un *iter* parlamentare forse eccessivamente lungo anche per scelte di carattere politico che non hanno direttamente riguardato il disegno di legge in esame, ma che attengono a problemi di carattere più generale.

Abbiamo visto con favore la riassegnazione alla sede deliberante di questo provvedimento che presumibilmente – visto l'andamento del voto – verrà licenziato nel corso della seduta odierna per poi passare all'esame della Camera dei deputati. Auspichiamo, quindi, che anche l'altro ramo del Parlamento giunga rapidamente alla sua approvazione in considerazione anche dello sforzo compiuto da tutti noi per giungere alla conclusione di questo *iter* parlamentare durante la sessione di bilancio in Senato.

Proprio l'accelerazione che hanno avuto i nostri lavori e la necessità di concludere l'esame di questo provvedimento non hanno consentito di inserire una norma relativa ad un altro tema – nel frattempo diventato urgente – che credo sia giusto richiamare in sede di dichiarazione di voto anche al fine di sensibilizzare al riguardo i colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Mi riferisco alla misura volta a prorogare le agevolazioni tributarie – concernenti il pagamento dell'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa – sugli atti di trasferimento dei terreni per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice.

Ritengo infatti che il ripristino o il prolungamento delle condizioni previste dalla legge del 1997 in materia di proprietà contadina a ulteriore data, presumibilmente fino al 2001 – rappresentino delle misure indispensabili per perseguire l'obiettivo fondamentale del miglioramento delle dimensioni aziendali agricole, questione che l'Unione europea pone con forza.

Ritengo pertanto opportuno che la Camera, nel corso dell'esame del presente provvedimento, si faccia carico di questo problema, anche in considerazione del fatto che l'onere finanziario potrebbe essere lo stesso con il quale si è proceduto alla copertura delle disposizioni di proroga intervenute a partire dal 1992, quindi con un meccanismo consolidato che anche il Governo potrebbe accettare.

PREDA. Signor Presidente, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra esprimo voto favorevole sul disegno di legge in esame. Desidero altresì far presente che si tratta di un provvedimento di estrema importanza per le risorse che con esso vengono destinate al settore agricolo. Mi riferisco sostanzialmente: al trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario (750 miliardi); al finanziamento dei lavori del Comitato nazionale per il *Codex alimentarius*; alla possibilità di pegno dei prodotti lattiero-caseari a lunga stagionatura; al finanziamento dell'Agecontrol S.p.A. ed al contributo a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Ritengo inoltre qualificante l'articolo 4, che rappresenta il risultato di un ampio dibattito e che prevede la ricontrattazione dei mutui concessi alle imprese agricole, non solo dagli istituti bancari, ma anche dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina e dalla stessa RIBS. Solo per quanto riguarda detto articolo 4, risulta che i benefici per le imprese agricole ammontano – abbiamo tutti letto dalle agenzie di stampa – a circa 360 miliardi l'anno: si tratta quindi di benefici di non poco conto.

Spero che la Camera dei deputati approvi rapidamente e senza apportare modifiche il provvedimento al nostro esame soprattutto in considerazione del significato anche economico e finanziario che esso ha per le imprese agricole.

BETTAMIO. Signor Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia si è espresso a favore della rapida approvazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame con l'augurio che la Camera dei deputati proceda altrettanto rapidamente.

È stato detto che probabilmente *l'iter* di questo provvedimento è stato facilitato dall'aver avuto un'assegnazione in sede deliberante. Come ho già detto in altre occasioni, noi siamo molto restii alle assegnazioni in sede deliberante perché riteniamo che i provvedimenti vadano portati all'attenzione delle Commissioni parlamentari e del Parlamento in tempo utile.

Per quanto riguarda il contenuto di questo disegno di legge non posso che condividere quanto appena dichiarato dal collega Preda in merito all'articolo 4, la cui importanza costituisce la ragione per la quale poi il provvedimento è stato assegnato in sede deliberante.

Desidero comunque precisare che abbiamo avuto qualche perplessità nell'approvare alcuni articoli del disegno di legge in titolo. Mi riferisco in primo luogo all'articolo 3, in quanto riteniamo che, accanto all'Albo nazionale degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari avrebbe potuto anche essere inserito un controllo per gli importatori degli stessi prodotti. Infatti, considerato quanto accade in alcuni magazzini generali dove certe merci di provenienza dubbia vengono spacciate per merci italiane, riteniamo sarebbe stato utile un controllo anche sugli importatori, oltre ovviamente che sugli esportatori. Analoghe perplessità riguardano inoltre l'articolo 5, ed il comma 5 dell'articolo 6.

Detto questo, al di là delle difficoltà sulle questioni sopramenzionate e che potremmo definire di dettaglio rispetto a quello che è invece il nocciolo del provvedimento, e cioè le possibilità previste dall'articolo 4 per quanto riguarda i mutui agrari e fondiari, esprimiamo voto favorevole sul provvedimento in esame.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, esprimo anche da parte del Gruppo UdeuR voto favorevole sul disegno di legge n. 3832, per il quale desidero manifestare vivo apprezzamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di mutui.

FUSILLO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Prendo la parola per ringraziare il Presidente, l'intera Commissione ed il relatore, senatore Piatti, per la sensibilità, l'attenzione, il senso di responsabilità che ancora una volta, in occasione dell'esame di questo provvedimento, hanno dimostrato. Attenzione e senso di responsabilità che definisco particolari, quasi unici. Mi riferisco non solo alla capacità propositiva espressa per migliorare il testo legislativo presentato dal Governo, ma anche e soprattutto all'aver saputo attivare tutte le condizioni necessarie onde creare una corsia preferenziale per il provvedimento in esame considerata la situazione attuale, che vede l'Aula del Senato impegnata a definire la manovra finanziaria per l'anno 2000. Colgo l'occasione di questa breve riflessione per sottolineare l'importanza che le banche italiane adeguino la loro azione alla volontà e alla determinazione manifestate dal Parlamento e dal Governo, che si riassumono nell'articolo 4 che considero il cuore della presente norma.

L'augurio è quindi che il settore bancario si dimostri attento, sensibile e disponibile rispetto ad un comparto, quello agricolo, che da questo provvedimento deve trarre il maggior beneficio possibile.

In conclusione, desidero ringraziare l'intera Commissione per l'impegno profuso.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 15,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIANCARLO STAFFA





